

zionario dell'ordine giudiziario; e quindi si ha accrescimento, non diminuzione di garanzie.

Se dunque taluno proponesse aggiungere che in simili contratti, se mai l'amministrazione consente nel sistema dell'arbitramento, debbano stipularsi di simili garanzie per la scelta degli arbitri, la Commissione non avrà difficoltà di aderirvi onde allontanare ogni tema di pericoli e calmare i più eccessivi scrupoli.

Se vogliasi ancora aggiungere che in ogni caso debba ritenersi appellabile la sentenza di questi arbitri, al certo il beneficio dell'istituzione sarà diminuito; ma si sarà pure guadagnato qualche cosa, dappoichè in prima istanza si saranno fatte rapidamente ed economicamente col mezzo degli arbitri tutte le investigazioni ed operazioni istruttorie, che d'ordinario sogliono essere utili anche ai giudici d'appello.

Se dunque vi saranno, come già alcuni emendamenti contengono proposte in questo senso, quando sieno tenute in discreti limiti, la Commissione le prenderà in esame. Ma essa prega la Camera di non sopprimere l'articolo, perchè il principio che sia assolutamente interdetto allo Stato per qualunque menoma controversia di addivenire ad arbitramento non è favorevole, ma dannoso agli interessi dello Stato, e d'altronde è ormai in manifesta contraddizione con una serie di deliberazioni del Parlamento e di leggi in vigore nel Regno.

PRESIDENTE. Non crederebbe la Commissione, per facilitare la discussione, poichè la veggio disposta a consentire ad alcune garanzie, di proporle sin d'ora?

MANCINI. Allora ci conceda qualche minuto.

PRESIDENTE. Imperciocchè ciò avrebbe grandissima influenza sulla questione stessa, e potrebbe per avventura agevolarne la risoluzione.

COCCO. Dopo tutto quello che si è detto, signor presidente, io credo di poter rinunciare alla parola; se non che aggiungerò soltanto un'osservazione, ed è che qualora la Commissione persistesse nel ritenere l'articolo come è scritto nel suo progetto, io la pregherei di accogliere almeno l'aggiunta fatta dai due onorevoli miei colleghi relativamente all'indicazione degli arbitri nell'atto medesimo ed al *divieto di rinunzia all'appello*.

E qui noto la proprietà giuridica di questa frase; perciocchè sta nella regola l'appellabilità delle sentenze degli arbitri, quando non siavi rinunzia all'appello.

Io concludo, io pregherei la Commissione, qualora non accedesse al parere che più mi piacerebbe, degli onorevoli Valerio e Civita, di accogliere queste altre due condizioni: l'indicazione degli arbitri e il divieto della rinunzia all'appello.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola per dare qualche spiegazione, e poi dopo il deputato Ferraris.

VALERIO. Io non dubitava certamente che l'onorevole Mancini, con quella eloquenza e con quella abilità che lo distinguono, non avrebbe durato molta difficoltà ad involgere le idee da me esposte nelle spire delle sue

obbiezioni, e di farle riuscire agli occhi della Camera sotto luce affatto diversa dalla vera.

Pur tuttavia, ringraziando gli onorevoli Sineo e Civita del loro valido appoggio, io mi permetto di veder modo di ristabilire le cose nel loro vero essere; trattando sempre la grave questione dal suo lato pratico.

L'onorevole Mancini ha voluto trovare una precisa somiglianza tra il giudizio ed il parere dei periti che chiede il magistrato e la sentenza degli arbitri. Egli dice che in fin dei conti quel parere o quel giudizio dei periti si traduce poi nella sentenza.

Notiamo prima di tutto che in questo caso, cioè quando la vertenza sta davanti ai tribunali, vi sono già nel giudizio quegli estremi che non ci sono nell'arbitramento, cioè la discussione delle questioni dall'una e dall'altra parte, la responsabilità dell'amministratore nell'aver messo le ragioni che stanno a favore dell'amministrazione; ma poi vi ha un'altra enorme differenza.

Il perito non è chiamato a pronunciare se non su quella parte che tocca alla tecnicità, che tocca alla materia, di cui s'intende il perito; ma l'altra parte, la parte della questione che tocca al diritto è giudicata dal tribunale, il quale poi ancora non è vincolato dal pensare dei periti, ma può o richiederne un altro, od anche giudicare all'infuori del medesimo.

L'onorevole Mancini ha detto: guardate a tutte le concessioni che abbiamo fatte, tutte inchiudono...

MANCINI. Quasi tutte.

VALERIO. Ha detto *tutte* ed io gli ho appunto gridato di qui: *non tutte*, ed egli ha persistito. (*Conversazioni al banco della Commissione*)

Signori, la materia di cui trattiamo è una materia grave che tocca alla moralità del paese, ed io vorrei poter trasfondere la mia convinzione profonda nel vostro animo; ma per ciò è necessario un po' di buona volontà anche negli ascoltatori.

L'onorevole Mancini dunque ha detto: in tutte le grandi concessioni che abbiamo fatto noi abbiamo dato questa facoltà di arbitrare all'amministrazione.

In primo luogo, come dissi, non è in tutte, anzi nelle ultime concessioni che abbiamo fatte, e, secondo me, con molto miglior pensiero che non nelle precedenti, si dichiarò, e la Camera approvò esplicitamente, che tutte le questioni si sarebbero demandate ai tribunali ordinari. Ciò è scritto nella concessione delle ferrovie meridionali, ciò è scritto in tutte le concessioni che si fecero sotto l'amministrazione del precedente ministro dei lavori pubblici.

Avvi poi una grande differenza tra quella facoltà di arbitrare che si è data al ministro dei lavori pubblici, e la facoltà data in generale a tutti gli amministratori.

L'onorevole Mancini ha detto: ma questa facoltà che hanno i privati la volete voi negare all'amministratore sotto la sua responsabilità?

Mi perdoni l'onorevole Mancini, di cui mi piacerebbe pure di godere l'attenzione...